



Associazione Direttori Amministrativi
delle Istituzioni Scolastiche
Torino e Asti

Articolo pubblicato in data 25 novembre 2013
sul sito www.acadis.it
nell'area "LA PAROLA ALL'ESPERTO"

LA PENALIZZAZIONE SULLA PENSIONE A CHI SI RITIRA PRIMA DEI 62 ANNI

Un po' di chiarezza
di
**giuliano coan*

E' necessario fare chiarezza sulla grande confusione che aleggia attorno a questa problematica e sulle imprecisioni circolate sul web, sulla stampa e che hanno creato apprensione e disorientamento nelle persone interessate.

A seguito della riforma previdenziale Monti- Fornero, qualora si abbiano i requisiti contributivi richiesti, è consentito andare in pensione anticipata ma con una riduzione dell'assegno se il lavoratore ha un'età inferiore a 62 anni.

Sono interessati solo ed esclusivamente quei lavoratori che accedono alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica e che maturano il diritto dopo il 31.12.2011.-

I requisiti, dal 2013, sono pari a 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini ma saranno ulteriormente incrementati dal 2014 di un altro mese.

La decurtazione è applicata sul montante retributivo (quota A e quota B) ed è pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e tale riduzione è elevata a due punti percentuali per ogni successivo anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età. (es. 58 anni di età la decurtazione è del 6%).

L'eccezione sulla anzianità contributiva

Il decreto legge 216/2011 ha previsto un'eccezione al taglio dell'assegno per chi matura i requisiti contributivi entro il 2017.

Nessun taglio, se l'anzianità contributiva è determinata solo da prestazione effettiva di lavoro, servizio militare, astensione obbligatoria per maternità, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, riscatto ex art.13 legge 1338/62 finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia poiché trattasi di contribuzione per la quale è stata

accertato lo svolgimento di attività lavorativa. Il Dl 101/213 ha incluso anche i contributi figurativi per donazioni di sangue e congedo parentale.

Sono esclusi, ancorché utili a tutti gli effetti per il diritto e la misura della pensione,

- i permessi legge 104/1992 per un massimo di 24 mesi anche se usufruiti saltuariamente

- il riscatto:*
- della decorrenza giuridica,*
 - dei periodi di studio*
 - di taluni periodi non lavorati*
 - del congedo straordinario per gravi motivi familiari*

Circolano, altresì, delle informative secondo le quali i periodi di assenza per la legge 104/92 non sono utili per maturare la pensione anticipata.

La notizia è priva di fondamento e non corrisponde alla normativa vigente.

Probabilmente l'equivoco nasce dal fatto che la penalizzazione per chi matura la pensione anticipata e cessa dal servizio prima di aver compiuto i 62 anni a chi presenta, nell'anzianità contributiva utile per maturare i requisiti, periodi non corrispondenti a effettivo lavoro.

Non poter utilizzare questi periodi, pertanto, riguarda l'applicazione o meno della penalizzazione, non certo il raggiungimento dei requisiti per la pensione.

*Consulente in diritto
previdenziale
e docente in materia.
Autore di studi e pubblicazioni

Novembre 2013